

# 311

14 ottobre 2020

## Reddito di cittadinanza: l'INPS illustra le modalità per l'invio delle domande di rinnovo

**Dal corrente mesi di ottobre, per i nuclei che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza per diciotto mensilità consecutive, dopo la sospensione del mese di settembre è possibile presentare la nuova domanda .**

L' INPS con il [messaggio n. 3627/2020](#) illustra le modalità previste per ottenere il **rinnovo del Reddito di Cittadinanza (RdC)** a favore di quei nuclei familiari che ne hanno beneficiato per il periodo massimo previsto dalla norma.

Come noto, il D.L. n. 4/2019 ha previsto che il RDC sia concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo.

Ricordiamo che questo meccanismo non è previsto nel caso della Pensione di Cittadinanza che si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

Sulla materia occorre rilevare un aspetto importante: l'attività di rinnovo del RdC impatterà direttamente con quella dei nostri uffici in forza della convenzione siglata a livello nazionale tra CGIL, INCA e CAF che **pone in capo all'INCA il compito di invio delle istanze di RdC**, con la collaborazione degli uffici CAF, utilizzando un'apposita procedura in cooperazione applicativa a breve disponibile.

Si tratta di una scelta organizzativa "obbligata" per via dell'inserimento della domanda di RdC tra quelle utili alla determinazione del punteggio ministeriale che determina il valore della nostra quota di finanziamento dal fondo patronati.

Tornando alla disposizione normativa, come già detto, nel mese di settembre 2020 è terminata l'erogazione dell'RdC per i nuclei familiari che ne hanno

### In questo numero:

*Reddito di cittadinanza: l'INPS illustra le modalità per l'invio delle domande di rinnovo;*

*INAIL: on line gli Open Data dei primi otto mesi del 2020;*

*INCA buone prassi: l'omessa comunicazione del reddito non è causa di decadenza nella NASpi;*

*INPS: l'art. 26 del decreto Cura Italia non è applicabile in determinate circostanze;*

*INPS: aumento al "milione" della pensione di inabilità-precisazioni;*

*Covid-19: conversione in legge D.L. agosto con novità lavoratori fragili novità.*

### Immigrazione:

*Decreto flussi 2020;*

*Emergenza Covid-2019: le disposizioni contenute nel DPCM 13.10.2020;*

### Dichiarazione di emergenza Covid-19:

*-riconoscimento dei titoli di studio ed esercizio delle professioni sanitarie,  
-validità dei certificati, attestati, permessi;*

*Cittadinanza e reddito: il caso di un cittadino straniero invalido;*

### News dall'Inca nazionale sull'emersione:

*-conversione del permesso temporaneo ex Comma 2 art. 103,  
-procedure per il contenzioso.*

---

## Nel mese di ottobre si apre la possibilità di invio delle nuove domande di RdC per quei nuclei che hanno beneficiato per intero della prestazione. La competenza per l'invio delle domande passa in capo all'INCA.

---

beneficiario senza soluzione di continuità il RdC era previsto per 18 mensilità.

Questi nuclei potranno, a partire dal mese di ottobre 2020, riproporre la **domanda di rinnovo di Rdc**.

La domanda di rinnovo comporta **l'obbligo di accettazione della prima offerta utile di lavoro, pena la decadenza dalla prestazione**, ovunque sia collocata nel territorio italiano salvo il caso in cui nel nucleo siano presenti componenti con disabilità (nel qual caso l'obbligo di accettazione dell'offerta resta limitato a proposte entro i cento chilometri dalla residenza del beneficiario).

Nel messaggio l'Istituto precisa che **nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione durante il periodo di fruizione, il limite dei 18 mesi, si applichi al nucleo modificato o a ogni nucleo formatosi in seguito alla variazione**.

In tali casi si dovrà presentare una nuova domanda, in quanto la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo alla presentazione dell'ISEE aggiornato. Viene poi precisato che, nel caso in cui la domanda di RDC venga presentata da un nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel calcolo del raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità verrà considerato il periodo di RDC percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno usufruito in misura maggiore.

Ricordiamo poi che, **quando si verifica una interruzione della fruizione, il RDC può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto** (tranne nel caso in cui l'interruzione non sia dovuta all'applicazione di sanzioni). Sul punto l'INPS ricorda che, **nel solo caso di interruzione motivata da un incremento del reddito familiare dovuto a una nuova attività lavorativa, e qualora la nuova domanda venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall'interruzione, il beneficio potrà essere erogato, sussistendone i requisiti, fino a 18 mensilità**.

Infine l'Istituto precisa che nel caso di interruzione del RDC prima del completamento dei 18 mesi (ad es. rinuncia del beneficiario), verrà tenuta traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura.

Pertanto, decorso il suddetto termine, nel caso venga presentata una nuova domanda, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio per un massimo di 18 mensilità.

**INAIL: on line gli Open Data dei primi otto mesi del 2020**

Nella sezione ["Open data" del sito INAIL](#) sono disponibili i dati delle **denunce di infortunio complessive e di quelle con esito mortale, e di malattia professionale presentate entro il mese di agosto**. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del "modello di lettura" con i confronti "di mese" (agosto 2019 vs agosto 2020) e "di

periodo" (gennaio-agosto 2019 vs gennaio-agosto 2020).

**INFORTUNI:** Le denunce di infortunio presentate all'INAIL entro lo scorso mese di agosto sono state 322.132, in diminuzione di circa 95mila casi rispetto alle 416.894 dei primi otto mesi del 2019 (-22,7%).

Questa marcata diminuzione è da imputare sostanzialmente al calo delle denunce nel periodo marzo-agosto, con 91mila casi in meno rispetto al pari periodo del 2019 (-29,3%) generato dallo stop forzato nei mesi da marzo a maggio di ogni attività produttiva non essenziale durante il lockdown.

I dati rilevati al 31 agosto di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 353.316 a 284.131 (-19,6%) sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, che hanno fatto registrare un calo percentuale più sostenuto del 40,2%, da 63.578 a 38.001.

Analizzando le gestioni assicurative emerge che il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nei primi otto mesi del 2020 è diminuito del 14,8% nella gestione Industria e servizi, del 20,6% in Agricoltura e del 62,3% nel conto Stato.

In controtendenza al dato di calo generale troviamo il settore Ateco **"Sanità e assistenza sociale"** che si distingue per il **forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro: +124%** nei primi otto mesi (dai 18mila casi del 2019 ai 40mila del 2020), con punte di oltre il +500% a marzo e del +450% ad aprile nel confronto 2020/2019. Tra giugno e agosto si è assistito, invece, a un'inversione di tendenza, con decrementi compresi in un intervallo tra il -9% e il -18%. Nel 2020, inoltre, **due denunce su tre del settore hanno riguardato il contagio da Covid-19**.

**INFORTUNI MORTALI:** le denunce di infortunio sul lavoro con **esito mortale** presentate all'Istituto nei primi otto mesi di quest'anno **sono state 823 in aumento di 138 casi rispetto ai 685 registrati nello stesso periodo del 2019 (+20,1%)**. L'incremento è influenzato dal numero dei decessi avvenuti e protocollati al 31 agosto 2020 a causa dell'infezione da Covid-19 in ambito lavorativo. A livello nazionale, rispetto ai primi otto mesi dell'anno scorso, si registra una riduzione solo degli infortuni mortali in itinere, che sono passati da 192 a 138 (-28,1%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati da 493 a 685 (+38,9%).

**MALATTIE PROFESSIONALI:** il trend delle denunce di malattia professionale ha risentito dell'effetto lockdown: nei primi otto mesi del 2020 sono state 27.761, il 32,3% in meno rispetto alle 41.032 denunciate nello stesso periodo del 2019.

Le prime tre malattie professionali denunciate tra gennaio e agosto di quest'anno continuano a essere, nell'ordine, le **patologie del sistema osteo-muscolare** e del tessuto connettivo, **del sistema nervoso** e quelle **dell'orecchio**, seguite **dalle malattie del sistema respiratorio e dai tumori**. Tutte registrano diminuzioni nei periodi in esame.

## INCA buone prassi: l'omessa comunicazione del reddito non è causa di decadenza nella NASpl

Continuiamo a dare conto dell'efficace azione di tutela svolta dai nostri uffici territoriali nei confronti dell'INPS.

Questa volta è il Tribunale di Monza a **condannare l'INPS al pagamento dell'indennità NASpl**, inizialmente negata. Il Giudice del Lavoro non ha reputato coerente con la norma la decisione di respingere la domanda per la **tardiva comunicazione del reddito da lavoro autonomo da parte di un assistito titolare di partita IVA dal 2016**, che però non aveva prodotto alcun reddito da lavoro autonomo nell'anno di presentazione della NASpl. Secondo il tribunale **la produzione, oltre il termine di legge dei 30 giorni, della dichiarazione di reddito presunto di un soggetto titolare di partita IVA dal 2016 non rientra tra i casi per cui scatta la decadenza della prestazione.**

Con una scrupolosa ed argomentata ricostruzione dell'assetto normativo, arricchita dai riferimenti di numerose sentenze emanate in questi anni dai tribunali della penisola, il giudice ha evidenziato la condotta illegittima dell'INPS di Monza e, di conseguenza, condannato l'istituto al pagamento della prestazione e delle spese di giudizio.

L'apprezzabile azione di tutela, svolta da INCA Brianza e dal consulente legale avv. Palotti, conferma da una lato l'elevato livello di qualità del nostro operare e dall'altro la superficialità con cui l'INPS, a volte, gestisce situazioni che con maggior attenzione e studio potrebbero esser definite pacificamente a livello amministrativo.

Il testo della sentenza è disponibile per i direttori interessati.

## INPS: l'art. 26 del decreto Cura Italia non è applicabile in determinate circostanze

Il famigerato art. 26 del "decreto Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, convertito nella L. N. 27/2020) aveva introdotto **tutele particolari per i cd. "lavoratori fragili"** cioè per tutti i soggetti in possesso di certificazione di disabilità grave (art. 3 c.3, L. 104/94) o per quelli con certificazione di disabilità (art. 3 c. 1, L.104/92) dovuta a patologie comportanti immunodepressione o a patologie oncologiche e loro esiti, **equiparando a degenza ospedaliera le assenze dal lavoro degli stessi per ridurre il rischio contagio Covid.**

L'INPS aveva diramato le prime indicazioni operative in materia, con parecchio ritardo, attraverso il [messaggio n. 2584](#) del 24 giugno scorso.

Ora l'Istituto è tornato sul tema, fornendo precisazioni su alcune casistiche di applicazione, con il [messaggio n. 3653 del 09 ottobre](#).

Nel documento si registra una certa rigidità, con indicazioni di chiusura totale, rispetto alla possibilità di tutela di cui all'art. 26 sopra richiamato nelle seguenti circostanze:

**a) quarantena con attività lavorativa svolta in smart working:** l'indennità di malattia non spetta poiché il soggetto svolge regolarmente attività lavorativa;

**b) quarantena nei casi di ordinanza emessa dall'autorità amministrativa locale con divieto di allontanamento dei cittadini:** in questi casi l'eventuale assenza dal lavoro è coperta tramite l'utilizzo degli ammortizzatori sociali;

**c) quarantena disposta da autorità di paesi esteri:** nei casi di lavoratori dipendenti di aziende italiane che svolgono attività all'estero e sono obbligati alla quarantena da provvedimenti dell'autorità estera il dettato normativo non contempla la possibilità di tutela

prevista dall'art. 26;

**d) quarantena coperta con la fruizione degli ammortizzatori sociali.** In questi casi la tutela erogata attraverso gli ammortizzatori sociali (CIGS, CIGD ecc.) prevale sull'indennità di malattia.

Attendiamo sul punto il commento da parte della CGIL.

## INPS: aumento al "milione" della pensione di inabilità-precisazioni

Come noto la sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale ha esteso ai soggetti titolari di pensione invalidi civili totali, sordi, ciechi civili assoluti, e ai titolari di pensione di inabilità prevista dall'art. 2 L. n. 222/84, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, l'incremento al "milione" (art. 38, c. 4, L. n. 448/01), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni di età.

Con la [circolare n. 107/2020](#) l'INPS aveva fornito le prime indicazioni prevedendo il riconoscimento d'ufficio della maggiorazione agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti e richiedendo invece, per i titolari di pensione di inabilità L. 222/84, la necessità di apposita domanda.

Ora l'Istituto torna sul tema con il [messaggio n. 3647/2020](#) e fornisce le seguenti istruzioni e precisazioni:

Innanzitutto **il termine di presentazione della domanda per questa categoria scatta dal 09 al 30 ottobre.**

La domanda dovrà esser inoltrata accedendo al servizio "Domanda Pensione, Ricostituzione..." e selezionando la seguente tipologia di prodotto:

**-gruppo:** Ricostituzioni/Supplementi,

**-prodotto:** Reddituale,

**-tipo:** Maggiorazione Sociale.

Nel campo 'note' della domanda occorre indicare quanto segue: *"Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020"*

Per le **domande di inabilità attualmente in istruttoria, se si intende recuperare la decorrenza dell'aumento dal 01 Agosto**, l'Istituto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione, chiede di [allegare il modello AP11](#) entro la data del 30 ottobre.

Nel caso di **nuova domanda di pensione di inabilità** la richiesta di maggiorazione si potrà selezionare compilando il pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, attivando l'opzione "CHIEDO: l'aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al 'milione' Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali".

Infine, nel caso di **oggetti titolari di pensione di inabilità civile, cecità assoluta o sordomuti e di pensione di inabilità L. 222/84** la ricostituzione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili.

Pur consapevoli dell'esiguità dei casi di soggetti titolari di inabilità L. 222/84 con diritto alla maggiorazione al milione, invitiamo gli uffici a curare con attenzione la tutela di questi soggetti deboli.

Vi informiamo che **per molte posizioni di titolari di prestazioni di invalidità civile totale, cecità assoluta e sordomuti**, ricalcolate d'ufficio dall'INPS, l'erogazione dell'arretrato, spettante dal 01 agosto 2020, è subordinato ad un'attività di verifica della condizione reddituale del disabile e dell'eventuale coniuge che dovrà esser eseguita dalle sedi locali INPS in collegamento con l'Agenzia Entrate.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali problemi registrati durante questa fase, al fine di sottoporre tempestivamente la questione alla direzione regionale INPS per le possibili soluzioni.

## Covid-19: conversione in legge D.L. agosto con novità lavoratori fragili novità

Ritorniamo su un tema già trattato nei precedenti numeri di NI, (vedi n. 308) per informare che in sede di conversione in legge del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) **il governo ha disposto sino al 15 ottobre la proroga della possibilità di equiparare l'assenza da lavoro a ricovero ospedaliero** per i soggetti fragili e, cioè, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e i lavoratori in possesso di certificazione di grave disabilità (art. 3, c.3 L. n. 104/92).

Facciamo presente che, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, per i dipendenti del settore privato il periodo di assenza non è escluso dal computo. Infine la legge di conversione conferma che sino al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili svolgono la loro attività in modalità remota.

## Immigrazione

### Decreto flussi 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n° 252 del 12.10.2020 è stato pubblicato il [Dpcm del 7.07.2020](#) relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020. La [circolare interministeriale dell' 8.10.2020](#) è intervenuta in merito agli aspetti procedurali riguardanti l'inoltro delle domande di rilascio del nulla-osta all'ingresso e alle conversioni dei titoli di soggiorno. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla scheda di approfondimento curata dal Dipartimento Immigrazione della CGIL Lombardia ([clicca qui](#)).

### Emergenza Covid-2019

#### Le disposizioni contenute nel DPCM 13/10/2020

Con il [DPCM del 13 settembre 2020](#) sono state adottate le nuove misure tese a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni contenute nel DPCM 13.10.2020 si applicano dal 14.10.2020 in sostituzione del DPCM del 7.08.2020 prorogato dal DPCM 7.09.2020, e sono efficaci fino al 13.11.2020. Pertanto, è da ritenersi superato quanto previsto dall'art. 5 del DL 125/2020 (si legga il paragrafo successivo) che aveva stabilito che fino al 15.10.2020 si dovesse applicare il DPCM del 7.09.2020.

Del Decreto si evidenziano gli articoli che hanno una ricaduta sulle norme che regolano gli ingressi e il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri: l'art. 4 riguardante le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, l'art. 5 concernente gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, l'art. 6 a proposito della sorveglianza sanitaria, dell'isolamento fiduciario e degli obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero e l'art. 7 relativo agli obblighi dei vettori e degli armatori. L'[allegato n° 20](#) dello stesso DPCM riporta i Paesi suddivisi in base all'applicazione delle prescrizioni di contenimento del COVID-19, legate agli spostamenti da e per l'estero. Si evidenzia inoltre che l'art. 6 comma 6 del DPCM 13.10.2020 prevede che nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori quali il **Belgio, la Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del**

**continente europeo), i Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo)**, si debbano applicare le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

- l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco dell'attestazione di essersi sottoposti nelle 72 antecedenti l'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone, risultato negativo;
- l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Dall'8.10.2020 per le persone provenienti dalla Croazia, dalla Grecia e da Malta non si applicano più le misure sopra indicate. Con l'entrata in vigore del DPCM 13/10/2020 viene superato quanto disposto dall'[Ordinanza del Ministero della Salute del 7/10/2020](#) che produceva i propri effetti dall'8 ottobre 2020 e sino all'adozione di un successivo DPCM e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

### Dichiarazione di emergenza Covid-19

Nella Gazzetta Ufficiale n° 248 del 7.10.2020 sono stati pubblicati:

- la [Delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020](#) che ha prorogato fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il [DL 125 del 7.10.2020](#) contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 prevista dalla delibera richiamata al punto precedente.

Il DL 125/2020 ha modificato il comma 3 dell'art. 1 del DL 83/2020 convertito nella Legge 124/2020, prorogando dal 15.10.2020 al 31.01.2021 i termini delle disposizioni contenute nell'allegato 1 del medesimo DL 83/2020. Per quanto attiene la posizione dei cittadini stranieri, ciò ha comportato quanto segue.

#### Riconoscimento dei titoli di studio ed esercizio delle professioni sanitarie

Il DL 125/2020 ha prorogato fino al 31.01.2021 i termini contenuti nei commi 1 e 1bis dell'art. 13 del DL 18/2020 convertito nella Legge 27/2020.

- Il **comma 1 dell'art. 13** citato prevede - per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la possibilità di esercitare temporaneamente una professione sanitaria sul territorio nazionale in deroga alle disposizioni che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi. A tal fine, gli interessati potranno presentare l'istanza di assunzione corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza. Le Regioni e le Province autonome possono procedere al reclutamento di tali professionisti in base a quanto disposto dagli **articoli 2-bis e 2-ter** ([segue pg.5](#))

del DL 18/2020 convertito nella Legge 27/2020, nei limiti delle risorse previste.

- Il **comma 1-bis del citato art. 13**, in deroga a quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, permette alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare.

### **Validità dei certificati, attestati, permessi...**

Per quanto concerne la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, nulla è cambiato rispetto a quanto stabilito dall'**articolo 103 al comma 2 del DL 18/2020 convertito nella Legge 27/2020**. Ricordiamo che quest'ultimo ha disposto la proroga di validità dei suddetti documenti **per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza deliberata il 31.01.2020, vale a dire dal 31.07.2020**. Pertanto, gli atti citati scaduti tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 conservano la loro validità fino al 29.10.2020.

## **Cittadinanza e reddito**

### **Il caso di un cittadino straniero invalido**

Il Tar Lazio con la [sentenza del 23.06.2020](#) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero invalido permanente totale, con inabilità lavorativa, titolare di una indennità di accompagnamento di circa 6.200,00 euro l'anno e con la necessità di assistenza continua, a cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana a causa dell'assenza del requisito reddituale. Nella decisione si legge che il requisito reddituale non è fissato in maniera rigida dal legislatore ed è stato "convenzionalmente" fissato dall'amministrazione prendendo a riferimento il reddito prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pari a € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico. Pretendere che un soggetto invalido sottoposto a tutela, con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua possa e debba esprimere, ai fini della concessione della cittadinanza, una capacità reddituale identica rispetto a quella richiesta allo straniero abile al lavoro e nel pieno delle proprie facoltà fisiche e mentali, si porrebbe in insanabile contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, oltre che con la normativa dell'Ue e sovranazionale. Il Tar Lazio evidenzia che quello reddituale non è l'unico parametro che l'amministrazione deve considerare e che il procedimento di concessione della cittadinanza "...implica accurati apprezzamenti da parte dell'amministrazione sulla personalità e sulla condotta di

vita dell'interessato e si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irrepressibilità della condotta...". Nel corso del procedimento e nel giudizio, il ricorrente ha allegato una pluralità di elementi, suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della scelta discrezionale sull'attribuzione della cittadinanza (sussistenza di ulteriori redditi, fornitura di vitto e alloggio da parte della comunità di affidamento, integrazione del ricorrente nella realtà sociale di riferimento, assenza di condanne etc. etc.), che l'amministrazione non ha valutato.

## **News da INCA nazionale sull'emersione**

### **Conversione del permesso temporaneo ex Comma 2 art.103**

Vi segnaliamo che il permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato dalla Questura in base all'art. 103, c. 2, può essere convertito in un permesso per lavoro subordinato attraverso il portale immigrazione di Poste. Nella procedura dovrà essere inserita la dicitura "conversione" e non "rinnovo", mentre come "codice tipologia carta/permesso di soggiorno in possesso o di riferimento" dovrà essere indicato "99 RIC.LAV.EMERSIONE2020". Ricordiamo che la conversione del permesso temporaneo in un permesso per lavoro subordinato, può essere richiesta soltanto se il lavoratore è occupato nei settori di attività oggetto della procedura di emersione.

### **Procedure per il contenzioso**

In queste settimane ci si troverà di fronte ai rigetti delle istanze ex comma 1 e comma 2 art. 103. Ci raccomandiamo con i responsabili territoriali INCA, nel quadro dell'attività di coordinamento delle azioni di pre-contenzioso e contenzioso legale, di mantenere informata la struttura regionale e nazionale sulle contestazioni sollevate da Questure e Prefetture al fine di conservare un adeguato livello di coordinamento con i legali di INCA Nazionale. Questo consentirà di adottare misure organiche nelle azioni legali sui territori e fornire elementi di interlocuzione con il Ministero dell'Interno su casistiche che possono eventualmente essere disincentivate nel futuro.



### **Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)